



COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA Presidenza del Consiglio dei Ministri

LINEE GUIDA

Approvate nell'assemblea plenaria del 24/4/2009

1. Il CNB ritiene che tra i propri compiti istituzionali rientri quello di promuovere una adeguata cultura bioetica nel nostro Paese attraverso la redazione di documenti, e la promozione di iniziative scientifiche, anche di carattere congressuale, seminariale, editoriale e mass-mediatico.

2. A tal fine il CNB, oltre alle iniziative che esso stesso decida di attivare, può accordarsi con altri enti, istituzioni o associazioni e in particolare:
 - a) Ministeri e i loro organi decentrati;
 - b) Enti locali, quali Regioni, Province e Comuni;
 - c) Università statali e non statali;
 - d) Scuole di ogni ordine e grado;
 - e) Organizzazioni nazionali, internazionali, Accademie, Associazioni scientifiche, Comitati etici italiani e stranieri, Enti e Fondazioni di ricerca e di promozione culturale, purché dotate di pubblico accreditamento o di adeguato credito;
 - f) Ordini professionali legalmente riconosciuti.

3. Nel contesto sopra descritto il CNB potrà:
 - a) concedere il proprio patrocinio a singole iniziative riconosciute di adeguato rilievo bioetico, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio;
 - b) partecipare ufficialmente e attivamente tramite il Presidente e/o i suoi delegati al loro svolgimento;

c) contribuire alla organizzazione di tali iniziative, assumendosene la responsabilità scientifica e formativa.

4. Sarà dovere di ogni componente del CNB che partecipi a tali iniziative presentare esaurientemente le posizioni del Comitato quali risultano dai documenti da esso approvati o – nel caso in cui siano in discussione tematiche sulle quali il CNB non si sia pronunciato – specificare di parlare a titolo personale.

5. I gruppi di lavoro debbono garantire che il Comitato nel rispetto del suo mandato resti sede scientifica, elevata ed imparziale della cultura bioetica, organismo sensibile verso i segnali della società e luogo indipendente di riflessione organica pluridisciplinare.

6. I gruppi di lavoro operano nell'ambito delle libertà costituzionali della scienza e dell'insegnamento (art. 33 Cost.) e della manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e svolgono la propria attività nel rispetto dell'art. 6 del Regolamento interno del CNB.

7. I componenti del Comitato hanno il diritto/dovere di partecipare attivamente al lavoro del gruppo, tenuto conto degli argomenti in discussione e in considerazione degli impegni assunti nell'ambito dell'attività del CNB.

8. Il Presidente nomina per ogni gruppo di lavoro uno o più coordinatori sulla base delle indicazioni dell'Assemblea (ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. e) del Regolamento).

9. Il coordinatore, tramite la segreteria scientifica, convoca il gruppo di lavoro che gli è stato affidato, in modo da discutere sull'oggetto del tema, sulle sue problematiche e sulle eventuali connessioni con tematiche demandate ad altri gruppi.

Qualora il gruppo di lavoro non venga riunito con sufficiente regolarità e non porti avanti il lavoro assegnato, il Presidente può nominare un nuovo coordinatore o nuovi coordinatori sulla base delle indicazioni dell'Assemblea.

10. Le audizioni di esperti sono autorizzate dal Presidente, temperando le esigenze dei vari gruppi, nei limiti delle risorse del capitolo 177 "Spese per il

funzionamento del Comitato Nazionale per la Bioetica”, bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Delle riunioni verrà redatto a cura del coordinatore e con l’ausilio della segreteria scientifica apposito verbale.

11. Spetta al coordinatore fissare i tempi per l’invio dei contributi da parte dei componenti del gruppo, in modo che sia possibile prenderne visione prima della riunione.

Il coordinatore sulla base delle problematiche emerse dalla discussione e dagli apporti scritti predispone una bozza del parere che verrà analizzata dal gruppo di lavoro.

Del corso dei lavori e dei risultati in progress si potrà dar conto nelle plenarie al fine di ottenere suggerimenti e indicazioni che possano orientare il gruppo di lavoro.

Il documento di sintesi, ritenuto dal coordinatore maturo per la discussione in Assemblea, viene trasmesso al Consiglio di Presidenza, che ne darà comunicazione ai membri in tempo utile per la discussione in plenaria.

12. Qualora il gruppo di lavoro non riesca a giungere all’elaborazione di un documento o il documento non raggiunga il consenso in Assemblea, è nella disponibilità del Presidente, sentito il coordinatore, ricostituire il gruppo di lavoro per ulteriori approfondimenti oppure rielaborare il parere da riproporre all’attenzione dell’Assemblea.

13. Ai fini della stesura dei Pareri, è opportuno che i documenti siano costituiti anzitutto da una parte descrittiva dello *status quaestionis*. Nella parte valutativa, quando emergano orientamenti divergenti, dovrà essere dato conto, in forma aperta e compatibile con l’economia del documento, della pluralità degli argomenti e delle posizioni emerse. E’ sempre possibile inserire postille che riflettano opinioni dei singoli componenti del CNB (ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento).

14. Quanto alle modalità per l’ammissibilità e la presentazione delle Mozioni, spetta al Presidente, previa valutazione del carattere di urgenza, ammettere le Mozioni che gli sono presentate per iscritto da uno o più componenti del CNB.

15. La Mozione sarà messa in discussione nella prima plenaria utile e, come stabilito nel Regolamento (art. 6), si intenderà approvata ove riscuota la maggioranza di due terzi dei presenti all'Assemblea.

16. Qualora venga richiesta una Risposta da parte del CNB, fermo restando quanto stabilito nel Regolamento (art. 6, comma 4), il Presidente, verificatane la rilevanza, stabilisce, unitamente all'Assemblea, le modalità di redazione della stessa. La risposta si intenderà approvata ove riscuota la maggioranza di due terzi dei presenti all'Assemblea.

Le presenti Linee Guida integrano il vigente regolamento del CNB.

Roma, 24 aprile 2009